

STRUMENTI METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE

(D.L. n. 62/2017 e nota MIUR n. 3050 del 04/10/2018)

È cura costante dei docenti seguire i discenti nel processo di crescita personale ed umana. A tal fine significativa importanza è conferita alla **valutazione**: *“Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”* (art. 2 comma 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti- DPR 21 novembre 2007, n.235).

La valutazione è un processo decisionale strettamente legato ai percorsi formativi e ai conseguenti sistemi di verifica adottati: i suoi processi e le sue modalità costituiscono quindi parte integrante del contratto formativo. L'anno scolastico, diviso in due quadrimestri, prevede per ognuno un congruo numero di verifiche formative e sommative, sia scritte che orali. Le verifiche, legate ai processi di conoscenza apprendimento concordati con la classe, rilevano i livelli di *conoscenza, competenza, abilità* secondo indicatori e parametri di valutazione contenuti nel contratto formativo.

Alla fine di ogni quadrimestre, ogni Consiglio di classe, sulla base delle proposte dei docenti, procede alla valutazione di ogni singolo allievo. Per la *valutazione sommativa* si tiene conto non solo degli esiti delle verifiche formative ma anche di altri descrittori: *assiduità nella frequenza, interesse, partecipazione, impegno e profitto* nonché dei *progressi di apprendimento* rispetto ai *livelli dipartenza*.

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe, il Collegio dei docenti ha deliberato i criteri di valutazione per lo svolgimento degli scrutini intermedi e finali che di seguito si riportano aggiornati per quanto attiene 1) alle tabelle ministeriali di cui al D.L. n. 62/2017, 2) all'art.14 comma 7 D.P.R. n.122/2009.

1. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva “del processo di apprendimento, del comportamento e del rendimento scolastico degli studenti” D.P.R. n. 122/2009, art. 1 comma 3). Ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell'O.M. n° 92 del 5/11/2007, nello scrutinio finale la proposta di voto tiene anche conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad interventi di recupero precedentemente effettuati.
2. La frequenza assidua e la partecipazione alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'allievo in sede di scrutinio intermedio e finale.
3. La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. La valutazione del comportamento degli alunni è espressa in decimi. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio (art. 4, comma 2, D.P.R. n. 122/2009). Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.L. n° 137 del 1° settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 30/10/2008 n° 169, la valutazione del comportamento – espressa dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale – corrispondente ad una votazione inferiore a sei decimi - determina la non ammissione automatica dell'allievo all'anno successivo o agli esami di Stato. In base a quanto stabilito dall'art. 7 comma 2 del D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 249/98 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità dei comportamenti:
 - a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'art.4delD.P.R.n.249/98 e successive modificazioni:

- b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 3 del D.P.R.n.249/98 e successive modificazioni. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che, in sede di scrutinio finale, conseguano un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (art. 193 comma 1, T.U. approvato con D.L. n° 297/94) e che facciano registrare la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato (art. 14, comma 7, D.P.R. n. 122/2009).
 5. Il consiglio di classe procede al giudizio finale di NON PROMOZIONE nei confronti degli allievi che presentino più di 3 GRAVI INSUFFICIENZE e che, nel corso dell'anno scolastico, abbiano dimostrato disimpegno, disinteresse, frequenza saltuaria, partecipazione passiva, superficialità e genericità nel metodo di studio, il che può non aver consentito il raggiungimento benché minimo degli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline interessate. Per ogni alunno non promosso andrà stilata una specifica verbalizzazione di giudizio, pena l'impugnabilità della decisione per scarsa o nulla motivazione. Andrà poi inviata alla famiglia, a cura del coordinatore di classe, una specifica comunicazione scritta. Nel tabellone non andranno trascritti i voti, ma solo la dizione "non ammesso alla classe successiva".
 6. Per gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentino valutazioni gravemente insufficienti, fino ad un numero di tre discipline per gli studenti del Liceo delle Scienze Umane, del Liceo Linguistico e del L.E.S., e fino a numero di quattro discipline per gli studenti del Liceo Musicale, il consiglio di classe – ferma restando la considerazione di casi particolari in deroga rimessa ai singoli Consigli – valuta la possibilità che l'alunno raggiunga gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tal caso, il consiglio di classe sospende il giudizio e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero. Nell'eventualità di sospensione del giudizio finale, all'albo dell'Istituto viene riportata solo l'indicazione della "sospensione del giudizio" (O.M. n. 92/2007, art. 7 comma 1).

A conclusione dello scrutinio finale, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie (D.P.R. n. 122, art. 4, comma 6) unitamente a:

- le specifiche carenze individuate dai docenti delle singole discipline;
- gli interventi didattici finalizzati al recupero delle insufficienze;
- le modalità e i tempi delle relative verifiche.

Ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, devono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di classe.

7. In sede di integrazione dello scrutinio finale, successivamente all'espletamento delle verifiche relative alle iniziative di recupero, il consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dello studente che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tal caso, risolvendosi la sospensione del giudizio di cui al punto 6, vengono pubblicati all'albo dell'Istituto i voti riportati in tutte le discipline con l'indicazione "AMMESSO". In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'Istituto con la sola indicazione "NON AMMESSO".
8. Per gli studenti d e l secondo biennio e dell'ultimo anno il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico sulla base delle ultime disposizioni MIUR, riferibili all'art. 15 del DL 62/2017. La nuova norma prevede che il punteggio massimo del credito scolastico, raggiungibile da ogni alunno a fine percorso, è di 40/quaranta punti su cento anziché 25/venticinque punti su cento, attribuiti fino all'anno scolastico 2017/2018. Lo stesso articolo

specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: 12/dodici punti per il terzo anno, 13/tredici per il quarto anno e 15/quindici per il quinto anno. Inoltre, nell'allegato A al decreto legislativo, la Tabella, intitolata *Attribuzione del credito scolastico*, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, come si esplicita di seguito.

**Attribuzione del credito scolastico (D.L.
n. 62/2017)**

<i>Media dei voti</i>	<i>Credito scolastico (punti)</i>		
	3° Anno	4° Anno	5° Anno
M < 6	-----	-----	7-8
M=6	7-8	8-9	9-10
6<M≤7	8-9	9-10	10-11
7<M≤8	9-10	10-11	11-12
8<M≤9	10-11	11-12	13-14
9<M≤10	11-12	12-13	14-15

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il Credito Scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nelle precedenti tabelle, va espresso in numero intero e deve tenere conto non solo della media dei voti, ma anche del complesso degli elementi valutativi di cui all'art.11, comma 2, D.P.R.323/98 e di quanto previsto nell'O.M. 26/2007, comma14, in relazione all'IRC o all'attività alternativa. Pertanto, nell'ambito d'ogni singola banda di oscillazione, il consiglio di classe attribuirà il massimo punteggio allo studente al quale saranno stati riconosciuti almeno **3** dei seguenti elementi valutativi: (5)

- media dei voti uguale o superiore allo 0,5(6,5;7,5;8,5;9,5)
- assiduità della frequenza scolastica (non più di 100 ore di assenza nell'anno scolastico, tranne che per l'indirizzo Liceo musicale, per cui il limite delle ore di assenza è pari a 106); - interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
- valutazione del Percorso delle Competenze Trasversali e Orientamento (pari a livello 3 o 4);
- interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative offerte e attuate dall'Istituzione Scolastica e/o eventuali crediti formativi, acquisiti al di fuori dell'Istituzione Scolastica.

Tuttavia, in presenza di due insufficienze non gravi (5), trasformate dal Consiglio di Classe in valutazioni sufficienti (6), perché non ritenute di impedimento all'ammissione all'anno scolastico successivo, si attribuirà il valore minimo della banda di oscillazione della media, anche in presenza dei criteri su indicati.

I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di Classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della banda di oscillazione, del Credito Scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendo in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art.6, comma 3 del D.P.R.n.122/2009).

L'attribuzione del Credito Scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata, con l'indicazione dei criteri valutativi precedentemente proposti e delle attività formative alle quali l'allievo ha partecipato durante l'anno scolastico.

Il punteggio attribuito quale Credito Scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'Istituto ed è trascritto sugli atti documentali dello scrutinio finale.

Nei confronti degli studenti del 3° e 4° anno che siano stati valutati positivamente in sede di integrazione dello scrutinio finale, il consiglio di classe procede all'attribuzione del punteggio del Credito Scolastico nella misura prevista dal D.L. n. 62/2017.

Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, fermo restando il massimo di 40 punti attribuibili, può motivatamente integrare, a norma dell'art. 11 comma 4 del D.P.R. n. 323/98, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate (es. il Consiglio di classe può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minore rendimento).

9. Ai fini dell'attribuzione del Credito Formativo, valgono le disposizioni di cui al D.M. n° 49 del 24/02/2000. La documentazione relativa ai crediti formativi deve essere acquisita agli atti dell'istituto entro il 15 maggio per consentirne l'esame e la valutazione da parte dei consigli di classe. Le esperienze che rientrano nel credito formativo hanno tre caratteristiche:

- devono essere acquisite al di fuori della scuola di appartenenza;
- devono essere debitamente documentate;
- devono riferirsi principalmente ad attività culturali, artistiche e formative coerenti con l'indirizzo di studi a cui si riferisce l'esame di Stato: corsi di lingua in Italia o all'estero, esperienze musicali, lavorative, sportive, di cooperazione, di volontariato sociale o ambientale.

La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve essere rilasciata da associazioni, istituzioni, enti presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e deve contenere una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve essere rilasciata da associazioni, istituzioni, enti presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e deve contenere una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Gli attestati che certifichino la partecipazione dello studente alle attività complementari e integrati verranno consegnati dal responsabile del progetto allo studente stesso, e da questi al coordinatore di classe entro la fine delle lezioni. Le attestazioni finalizzate al riconoscimento del Credito Formativo (attività svolte al di fuori della scuola), rilasciate da un Ente Esterno, vanno consegnate al coordinatore entro la fine delle lezioni per le classi III e IV, entro il 15 Maggio per le classi V

10. Ammissione all'esame di Stato – candidati interni (D.L. n. 62/2017 e Nota MIUR n. 3050 del 04/10/2018)

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. L'ammissione comporta i seguenti requisiti:

- a. Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14. Comma 7, del DPR n. 122/2009;
- b. votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

Nella nota MIUR n. 3050 del 04/10/2018 si conferma il differimento al 1° settembre 2019 dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 2, lettere b) e c), del D.L. n.62/2017, riguardanti i seguenti requisiti di accesso all'esame di Stato per i candidati interni:

- la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;
- lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

- c. Abbreviazione per merito del percorso di studi (art. 6, comma 2, D.P.R. n.122/2009) Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che abbiano riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

I voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, in sede di scrutinio finale, sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.

All'albo dell'Istituto vengono pubblicati:

- l'esito della valutazione secondo l'OMn.42del6/05/2011; - il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno.

- d. Criteri per l'attribuzione della lode (D.M. n.99del16-12-2009, artt.3e4)

La commissione, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguano il punteggio massimo di 100 punti senza fruire dell'integrazione di cui all'art. 3, comma 6 della legge n. 425/97 e successive modificazioni. La lode può essere attribuita a condizione che:

- i candidati abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire dell'integrazione di cui all'art. 11, comma 4, D.P.R.323/98;
- abbiano riportato, negli scrutini finali relativi alle classi terza, quarta e quinta, solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione nella misura massima all'unanimità.

- e. Limite minimo di frequenza e validità dell'anno scolastico

In riferimento al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62; al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e l'anno scolastico risulta valido se l'alunno ha rispettato un limite minimo di frequenza delle lezioni, in relazione al monte ore annuale previsto per ogni classe, come si riporta di seguito:

Classi	Monte ore annuale	Limite minimo di frequenza
Prime e Seconde (tutti gli indirizzi, eccetto Liceo Musicale)	891 ore	668 ore
Terze Quarte e Quinte (tutti gli indirizzi, eccetto Liceo Musicale)	990 ore	742 ore
Prima Seconda Terza Quarta e Quinta Liceo Musicale	1.056 ore	792 ore

Tuttavia, come da C.M. 4 marzo 2011, n. 20, il Collegio dei Docenti stabilisce deroghe al limite di frequenza solo nei seguenti casi:

- a) Assenze per maternità;

- b) Assenze per la frequenza di percorsi di eccellenza, anche sportiva;
- c) Assenze effettuate a causa di un'unica grave patologia, debitamente ed ampiamente documentata;
- d) Donazioni sangue;
- e) Assenze per ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (Nota Ministeriale 22190 del 29/10/2019);
- f) Assenze per malattia dovuta al COVID-19.
- g) Assenze madre studentessa: assimilazione alla tutela come da normativa sulla madre lavoratrice;
- h) Assenze riferibili a situazioni familiari sulle quali insistono disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Tali deroghe sono previste a condizione che le assenze fatte registrare dagli studenti non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni (art. 14 c. 7 DPR 122/2009).